

N° 2/17 RFHCP



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Castrovillari, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Caterina Chiaravalloti

Presidente

dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco

Giudice rel.

Dott. Alessandro Paone

Giudice

Letta la domanda di concordato preventivo con riserva di integrare la documentazione ex art. 161 comma VI l.fall. depositata da ALIMENTITALIANI s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Auricchio e Paolo Stella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Labonia in Cariatì (CS), via san Paolo n. 16;

rilevato che ha presentato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art 161 co 6, L.F.;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., sicché la Società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

rilevato che risultano pendenti procedure per la dichiarazione di fallimento,

considerato, infine, che il ricorso ex art. 161 comma VI l.f. e il presente decreto di ammissione alla relativa procedura preliminare, atteso il divieto automatico di iniziare e proseguire azioni esecutive individuali ex art. 168 l.f. e la conseguente compressione dei diritti dei creditori e quindi l'interesse pubblico sotteso ad evitare pratiche elusive e/o contrarie alla legge, debba essere trasmesso alla locale Procura della Repubblica, anche per analogia con quanto disposto dall'art. 161 comma V l.f. per il concordato preventivo;

ritenuto opportuno già in questa fase procedere alla nomina del Commissario Giudiziale affinché verifichi la regolarità dell'esecuzione degli adempimenti imposti all'imprenditore in questa prima fase (art. 161 comma VII l. fall.);

P.Q.M.

visto e applicato l'art.161 comma VI l.fall., così mod. dal D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/12, così provvede:

Ammette ALIMENTITALIANI s.r.l., alla procedura preliminare ex art. 161 comma VI l.fall.;

Assegna alla ricorrente termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento per presentare la proposta, il piano e integrare la documentazione con

quella prevista dall'art. 161 commi II e III l.f. ovvero depositare domanda ex art. 182 *bis* comma I l.fall.;

Dispone i seguenti obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162 commi II e III l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- a) breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, ogni 20 gg.;
 - b) *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
 - c) situazione patrimoniale aggiornata, ogni 20 gg.;
 - d) elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 20 gg.;
- **nomina** Commissario Giudiziale il dott. Fernando Caldiero, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma l.f. , data anche la precedente attività di commissario giudiziale;

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del ricorso e del presente decreto alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale nonché per la comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese per la relativa iscrizione.

Così deciso in Castrovillari, nella Camera di Consiglio del 15.03.2017.

Il Giudice rel.
dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco

IL PRESIDENTE
dott.ssa Caterina Chiaravvaloti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Castrovillari, 30.03.17
L'Assistente Giudiziario
Teresa Zaccaro